



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 265 DEL 14/03/2016

OGGETTO: Notifica alla Commissione europea delle schede di non aiuto per la Misura 8, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Fabio Paparelli

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 14/03/2016

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di notificare alla Commissione europea, per ragioni di certezza giuridica, ai sensi e per gli effetti artt. 107 e 108 del Trattato, le schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l'attuazione della Misura 8, Sottomisura 8.3 "Sostegno per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici" e Sottomisura 8.4 "Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici" (Allegato A1, A2, A3, A4) e della Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali" (Allegato B1, B2, B3, B4) del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020;
- 3) di delegare il dirigente del Servizio Foreste, economia e territorio montano ad apportare eventuali modifiche tecniche alle schede allegate per renderle compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai servizi della Commissione europea;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Paparelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Notifica alla Commissione europea delle schede di non aiuto per la Misura 8, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Visto:

- il Reg., (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg., (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 su finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 ha dichiarato, fra l'altro, compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea alcune categorie di aiuti nel settore forestale, tra cui le misure forestali previste dal Reg. (UE) n. 1305/2013, articoli n. 24 e 25, per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di notifica;

Considerato che la Misura 8, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 per loro natura non costituiscono aiuti di stato in quanto si tratta di interventi realizzati da soggetti pubblici per esclusive finalità pubbliche, quali la tutela della biodiversità e la prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e che, pertanto, è necessario notificare per motivi di certezza giuridica le schede allegate al fine di poter attuare

pienamente tali misure e raggiungere gli obiettivi prefissati;

Viste le schede di notifica predisposte dal Servizio Foreste, economia e territorio montano;

Dato atto che la notifica avverrà mediante l'utilizzo della procedura SANI2 e che, pertanto, è opportuno delegare il dirigente del servizio ad apportare eventuali modifiche tecniche alle schede allegate per renderle compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai servizi della Commissione europea;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1) di notificare alla Commissione europea, per ragioni di certezza giuridica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del Trattato, le schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l'attuazione della Misura 8, Sottomisura 8.3 "Sostegno per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici" e Sottomisura 8.4 "Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici" (Allegato A1, A2, A3, A4) e della Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali" (Allegato B1, B2, B3, B4) del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020;

2) di delegare il dirigente del Servizio Foreste, economia e territorio montano ad apportare eventuali modifiche tecniche alle schede allegate per renderle compatibili con l'interfaccia di inserimento, come pure ad effettuare le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai servizi della Commissione europea.

Perugia, lì 03/03/2016

L'istruttore
Elena Giovagnotti

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 03/03/2016

Il responsabile del procedimento
Elena Giovagnotti

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile

del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 03/03/2016

Il dirigente di Servizio
Francesco Grohmann

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

OGGETTO: Notifica alla Commissione europea delle schede di non aiuto per la Misura 8, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 03/03/2016

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI

FIRMATO



Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale dell'Umbria e cultura, rapporti con l'Assemblea legislativa regionale

OGGETTO: Notifica alla Commissione europea delle schede di non aiuto per la Misura 8, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 09/03/2016

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

Allegato A1

Parte I. Informazioni generali

1. Status della notifica

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- a) una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.
- b) una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- c) una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004¹. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- d) una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

La misura riguarda gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3 "Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e Sottomisura 8.4 "Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli Incendi e calamità naturali e eventi catastrofici" del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020.

Si segnala la Decisione C (2013) 9521 final SA. 31780(N480/2010) del 18.12.2013 con la quale la Commissione europea confermava che gli aiuti previsti dalla misura 226, che ai sensi dell'allegato I al Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 (Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013) corrisponde alla Misura M08 Sottomisure 8.3 e 8.4, non costituiva aiuto.

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

La misura notificata non costituisce vantaggio in quanto gli interventi sono realizzati esclusivamente da soggetti pubblici, che operano nell'ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche (Regione Umbria o soggetti pubblici da essa delegate) e rivestono esclusiva finalità pubblica, al fine di contribuire prioritariamente a

¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore forestale e secondariamente a prevenire l'erosione dei suoli e la migliore gestione degli stessi. Pertanto la misura non falsa, né minaccia di falsare la concorrenza.

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

La Misura 8.3 e 8.4 non è discrezionale: gli interventi previsti sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale in quanto interamente classificato a medio rischio ai sensi della Decisione della Commissione europea del 24 giugno 1993.

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali?

Gli interventi sono realizzati esclusivamente da soggetti pubblici di diritto pubblico che operano nell'ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche (Regione e Umbria o soggetti pubblici da essa delegati) e rivestono esclusiva finalità pubblica, al fine di contribuire alla prevenzione e il ripristino di foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Pertanto, la misura non falsa, né minaccia di falsare la concorrenza, né gli scambi tra stati membri.

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

ITALIA

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

REGIONE UMBRIA

Persona di contatto:

Nome: Francesco Grohmann

Indirizzo: p/o Regione Umbria – via Angeloni, 61 – 06124 PERUGIA

Telefono: +39 0755045053

E-mail: fgrohmann@regione.umbria.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome: REGIONE UMBRIA

Indirizzo: Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Indirizzo Internet: www.regione.umbria.it

E-mail: infogiunta@regione.umbria.it

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

Telefono:

E-mail:

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

- a) in una regione non assistita:
- b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):
- c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): REGIONE UMBRIA

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

- a) in una regione non assistita:
- b) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):
- c) in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore): REGIONE UMBRIA

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

- a) la misura è applicabile in tutti i settori
b) misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE²:

A 02 - Selvicoltura e utilizzo aree forestali

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

- a) grandi imprese
b) piccole e medie imprese (PMI)
c) medie imprese
d) piccole imprese
e) microimprese

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

- a) inferiore a 10
b) da 11 a 50
c) da 51 a 100
d) da 101 a 500
e) da 501 a 1000
f) più di 1000

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

.....

3.5.2. Tipo di beneficiario:

.....

PMI

Numero di dipendenti:

.....

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

² NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....
Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI³ che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria⁴):

.....
 Grande impresa

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà⁵?

Sì No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

.....

³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴ Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

⁵ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Sì No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

Art. 46 della Legge del Dicembre 2012, n. 234 (G.U. n. 3 del 04.01.2013)

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale:

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria, approvato con DGR 777/2015

Misura 8: Sottomisura 8.3 "Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e Sottomisura 8.4 "Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015).

Disposizioni di applicazione (se del caso):

.....
.....

Riferimenti (se del caso):

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

- a) una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)
- b) una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

Sì

No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

Sì

No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

.....

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

data di autorizzazione della Commissione

data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

.....

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata
--

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

Misura 8 - Sottomisure 8.3 e 8.4 del Programma di Sviluppo rurale dell'Umbria 2014-2020. Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate (art. 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

Obiettivo principale: Promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore forestale.

Obiettivo secondario: Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

.....

5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSD)⁶?

- No
- Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea per gli investimenti.

5.4. Tipo di aiuto

5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

- No
- Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

No

Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?

Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.

No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

Sì. Specificare:

Numero dell'aiuto⁷:

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione:/..../....;

.....

Durata del regime originario:.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

⁶ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁷ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

.....

5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale⁸?

No

Sì. Indicare se si tratta di:

un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:

Titolo:

Numero dell'aiuto⁹:

Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile):

un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

No

Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.5. Durata

Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

L'aiuto può essere concesso a partire dal 1 gennaio 2016, comunque dopo che la Commissione ha comunicato la decisione di approvazione del programma di sviluppo rurale alla Regione interessata (12.06.2015 per la Regione Umbria) al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 65 e 136 del Reg. (UE) 1303/2013).

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

⁹ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto¹⁰:

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata
.....

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura¹¹)

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale **Obiettivo secondario¹²**
(barrare solo una casella)

Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture a banda larga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture energetiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁰ La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

¹¹ Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

¹² Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

Efficienza energetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesca e acquacoltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energia rinnovabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca, sviluppo e innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanziamento del rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo settoriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture o attrezzature aeroportuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione degli aeroporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinamento dei trasporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

.....
.....

6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

.....
.....

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Sì No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

Sì No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

.....
.....

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

.....
.....

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

.....

6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza¹³, indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto¹⁴ e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)¹⁵.

Sì No

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

.....
.....

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

.....
.....

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

¹³ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

¹⁴ Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

¹⁵ Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto¹⁶ messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ¹⁷	
	Importo totale	Importo annuale
<input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzioni (o misure con effetto analogo) a) <input checked="" type="checkbox"/> Sovvenzione diretta b) <input type="checkbox"/> Contributi in conto interessi c) <input type="checkbox"/> Estinzione del debito	€ 25.000.000,00	€ 5.000.000,00
<input type="checkbox"/> Prestiti (o misure con effetti analoghi) a) <input type="checkbox"/> Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata) b) <input type="checkbox"/> Anticipi rimborsabili c) <input type="checkbox"/> Differimento d'imposta		
<input type="checkbox"/> Garanzia Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera 		

¹⁶ Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

¹⁷ In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

<input type="checkbox"/> Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity		
<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale a) <input type="checkbox"/> Detrazione di imposta b) <input type="checkbox"/> Riduzione della base imponibile c) <input type="checkbox"/> Riduzione dell'aliquota d) <input type="checkbox"/> Riduzione dei contributi di previdenza sociale e) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):		
<input type="checkbox"/> Altro (precisare) A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?		

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:.....

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:.....

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

Nel rispetto del Reg.(UE) 1305/2013 sullo sviluppo rurale, la presente misura riguarda gli interventi della Misura 8 Sottomisura 8.3 "Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e Sottomisura 8.4 "Supporto per la

ricostituzione di foreste danneggiate dagli Incendi e calamità naturali e eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020.

Gli interventi sono realizzati esclusivamente da soggetti pubblici, che operano nell’ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche e rivestono esclusiva finalità pubblica, al fine di contribuire prioritariamente a promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore forestale e secondariamente a prevenire l’erosione dei suoli e la migliore gestione degli stessi.

Trattandosi di interventi esclusivamente pubblici, le spese ammissibili sono finanziate al 100% e l’ammissibilità delle domande avviene previa istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto d’intervento finalizzata alla verifica della corrispondenza con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, con DGR n. 960 del 3.08.2015.

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell’aiuto:

- a) bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale
- b) prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

- c) Riserve accumulate
- d) Imprese pubbliche
- e) Cofinanziamento dei fondi strutturali
- f) Altro (precisare)

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

Sì

No. Indicare il periodo di riferimento: dal 1.01.2015 al 31.12.2020

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Bilancio annuale¹⁸

¹⁸ Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"¹⁹ ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali²⁰ per coprire gli stessi costi ammissibili?

Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

.....
.....

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

.....
.....

No

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45)

²⁰ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione²¹?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

.....

Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

- a) il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;
- b) il regime presenta caratteristiche innovative;
- c) si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;
- d) si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.8²².

.....

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

.....

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

- presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio²³;

²¹ Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

²² Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf

²³ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

- conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

- nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate²⁴ che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

- Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza.

-
- No

11. Altre informazioni

²⁴ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, *Postbank/Commissione*, ECLI:EU:T:1996:119, par. 87).

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

La presente notifica alla Commissione per ragioni di certezza giuridica della Misura M08 - sottomisura 8.3 e 8.4 che non costituisce aiuto, è inoltrata in considerazione che per la sottomisura in oggetto i beneficiari di aiuti, per la loro natura giuridica, operano nell'ambito della loro attività con finalità non economiche, ossia non offrono beni e servizi sul mercato.

Si segnala la Decisione C (2013) 9521 final SA. 31780(N480/2010) del 18.12.2013 con la quale la Commissione europea confermava che gli aiuti previsti dalla misura 226, che ai sensi dell'allegato I al Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 (Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013) corrisponde alla Misura M08 Sottomisure 8.3 e 8.4, non costituiva aiuto.

12. Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione.

1. Scheda della Misura 8 dalla Sottomisura 8.3 "Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e della Sottomisura 8.4 "Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015):

<http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=150812A40SS1.pdf&t=ss&p=1&show=true>

- 2. Scheda Parte I – Informazioni generali;*
- 3. Scheda Parte III 12 – Scheda di informazione generali per gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;*
- 4. Scheda 2 di informazioni supplementari sugli aiuti per le zone rurali*
- 5. Scheda 2.1 di informazioni supplementari sugli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali*

13. Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo /2016, Perugia

Firma:

Nome e funzione del firmatario Dott.For. Francesco Grohmann, - Responsabile di Misura

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

- a) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale
1. aiuti agli investimenti
 2. aiuti al funzionamento
 3. aiuti individuali
- b) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
- c) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
1. aiuti al salvataggio
 2. aiuti alla ristrutturazione
 3. regimi di aiuti
- d) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive
- e) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga
- f) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia
- g) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio
- h) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti
1. aiuti agli investimenti a favore di aeroporti
 2. aiuti al funzionamento a favore di aeroporti
 3. aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree
 4. aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
 5. aiuti al trasporto marittimo
- i) Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione
- j) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- k) Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.

- a) Crediti all'esportazione a breve termine²⁵
- b) Sistema di scambio di quote di emissione²⁶

²⁵ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

²⁶ Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

- c) Comunicazione sul settore bancario²⁷
- d) Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo²⁸
- e) Servizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE)²⁹
- f) Articolo 93 del TFUE
- g) Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
- h) Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE
- i) Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
- j) Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
- k) Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE
- l) Articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE
- m) Altro, specificare.....

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

.....

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

²⁷ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

²⁸ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

²⁹ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

PARTE III 12

SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹ (in seguito "gli orientamenti"). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare la scheda di informazioni supplementari.

0. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1. La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?
 - La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;
 - necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;
 - adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
 - effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
 - proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato;
 - limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
 - trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.
2. La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell'Unione europea?
 - obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato²;

- obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall'innovazione;
- altra violazione indissociabile del diritto dell'UE.

In caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del punto 41 degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1. CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1. L'aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

- sì no

1.2. L'aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto 10 degli orientamenti?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto 44 degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3. Per i prodotti agricoli, l'aiuto è compatibile con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

- sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto 44 degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.4. Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l'aiuto rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

- sì no

In caso di risposta affermativa, la notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime

1.5. Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone

² È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento dell'autorizzazione del pagamento dell'aiuto.

rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento.

sì no

Obiettivi ambientali

1.6. La notifica dell'aiuto di Stato contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività sovvenzionata?

sì no

1.7. L'aiuto avrà un impatto ambientale?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica informazioni che dimostrino come l'aiuto non violerà la legislazione applicabile dell'Unione in materia di tutela ambientale.

1.8. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto 52 degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2. ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

2.1. L'aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

.....

2.2. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ nell'ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, ecc.)?

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

.....

.....

- 2.3. L'aiuto rientra nell'ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

.....

.....

.....

- 2.4. Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

- aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità
- aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
- aiuti per servizi di consulenza
- aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- aiuti per misure promozionali
- aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali
- aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che l'aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

3. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

- 3.1. Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività il beneficiario presenterà un formulario di domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto 70 degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6 della presente scheda di informazioni generali.

3.2. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

sì no

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

sì no

3.3. Nell'aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto 148, lettera c), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'impresa interessata dovrà dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

sì no

3.4. Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l'autorità che concede l'aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l'aiuto produce l'effetto d'incentivazione richiesto?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto 73 degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

3.5. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
- b) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati⁴?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

⁴ Si ricorda che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

3.6. L'aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

a) i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria nei settori agricolo e forestale, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2 degli orientamenti, e i regimi di aiuto per il settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti, quando:

i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e

iii) il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

b) gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque)⁵ concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

c) gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

d) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

e) gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2 degli orientamenti?

⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) ("Direttiva quadro sulle acque").

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- f) gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- g) gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- h) gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- i) gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- j) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto 148, lettere a) e b), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- k) gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto 148, lettera c), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- l) gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2 degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- m) gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto 464, lettere b) e c), degli orientamenti e per le campagne promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto 464, lettera d), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- n) gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- o) gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto 644, lettera e), degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto 37, lettera c), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- p) gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto 644, lettera a), degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

- q) gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3 degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

- 3.7. Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l'aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

sì no

In caso affermativo, specificare perché l'aiuto ha tali conseguenze:

.....

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto 76 degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto 76 degli orientamenti, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4. PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI

4.1. L'importo dell'aiuto supererà i costi ammissibili?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto 82 degli orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non può essere concesso.

4.2. L'aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto 82 degli orientamenti.

4.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità e l'importo massimi dell'aiuto al momento della concessione?

sì no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto 85 degli orientamenti.

4.4. I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

sì no

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

4.5. L'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto?

sì no

4.6. L'aiuto è erogabile in più rate?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

sì no

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

4.7. L'aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

sì no

4.8. L'aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all'importo di aiuto corretto definito al punto 35.31 degli orientamenti. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

4.9. Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, lo Stato membro garantisce il rispetto degli importi massimi annuali?

sì no

4.10. Gli Stati membri possono fissare l'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In questi casi, lo Stato membro deve garantire che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

- contengano unicamente elementi verificabili;
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie
- indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso

non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

4.11. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

4.12. L'aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell'ambito di regimi notificati?

sì no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto"?

sì no

Si ricorda che l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

4.13. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.12, lo Stato membro garantisce che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

sì no

Il metodo illustrato al punto 96 degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

4.14. L'aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l'importo dell'aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto 96 degli orientamenti. I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato.

4.15. Dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto 77 degli orientamenti. Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

.....

Cumulo di aiuti

4.16. L'aiuto notificato sarà concesso nell'ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

sì no

In caso di risposta affermativa, l'importo complessivo degli aiuti di Stato per un'attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.17. L'aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

sì no

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

sì no

In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto 100 degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti. Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agli orientamenti?

sì no

4.18. L'aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l'aiuto de minimis?

sì no

In caso di risposta affermativa, in questo caso l'aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.19. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

sì no

4.20. L'aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione?

sì no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell'Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

- 4.21. L'aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto 143, lettera e), degli orientamenti?

sì no

In caso affermativo, si ricorda che l'aiuto non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto 724 degli orientamenti dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

- 4.22. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

- 4.23. L'aiuto riguarda aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti?

sì no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all'avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5. EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

- 5.1. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

.....

⁶ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

-

 5.2. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro ha presentato eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

sì no

- 5.3. Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro ha fornito nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

sì no

In caso di risposta affermativa, specificare:

.....

6. TRASPARENZA

- 6.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;

il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

i. 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii. 500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

- 6.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

- 0,06 - 0,5 solo per la produzione agricola primaria
- da 0,5 a 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- 10 - 30
- 30 e importi superiori

6.3. Confermare che le informazioni:

- saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;
- saranno conservate per almeno 10 anni;
- saranno accessibili al pubblico senza restrizioni⁷.

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1° luglio 2016⁸.

6.4. Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto 128 degli orientamenti?

- sì no

6.5. In caso di risposta negativa, l'aiuto individuale non viene pubblicato perché:

- rientra nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
- è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate e
- l'aiuto individuale concesso è già stato pubblicato a norma degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013⁹.

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto 128 degli orientamenti.

⁷ Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁸ Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1° luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1° luglio 2016.

⁹ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

7. ALTRE DOMANDE

7.1. Le imprese in difficoltà di cui al punto 35.15 degli orientamenti, saranno escluse dalla possibilità di beneficiare dell'aiuto?

sì no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto 26 degli orientamenti, la Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti, l'aiuto sarà valutato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà¹⁰.

Tale principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, degli orientamenti, che sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un'azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3 o 2.8.5, degli orientamenti, l'aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell'eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità agli orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un'impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di eradicazione in caso di epizoozie di cui alla sezione 1.2.1.3, punto 375, lettera c).

Indicare il riferimento della base giuridica interna relativa al presente punto:

.....

7.2. Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero?

sì no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato¹¹. Questa disposizione non si

¹⁰ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

¹¹ Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1995, pag. II-02265).

applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Indicare il riferimento della base giuridica interna relativa al presente punto:

Legge 24 del Dicembre 2012, n. 234 (GU n. 3 del 04.01.2013).

- 7.3. La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, o aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

- 7.4. Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

sì no

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

8. TIPO DI AIUTO

Elenco dei tipi di aiuto inclusi negli orientamenti:

1. Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1. Misure di sviluppo rurale
 - 1.1.1. Aiuti agli investimenti
 - 1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
 - 1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
 - 1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali
 - 1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
 - 1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
 - 1.1.3. Aiuti per la cessione di aziende agricole
 - 1.1.4. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

- 1.1.5. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali
 - 1.1.5.1. Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
 - 1.1.5.2. Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali
- 1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque
- 1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- 1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica
- 1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità
- 1.1.10. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
 - 1.1.10.1. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione
 - 1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza
 - 1.1.10.3. Aiuti ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola
- 1.1.11. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo
- 1.2. Gestione dei rischi e delle crisi
 - 1.2.1. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni
 - 1.2.1.1. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
 - 1.2.1.2. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
 - 1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
 - 1.2.1.4. Aiuti per i capi morti
 - 1.2.1.5. Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
 - 1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
 - 1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione
 - 1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione
 - 1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali
 - 1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi
- 1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo
 - 1.3.1. Aiuti al settore zootecnico
 - 1.3.2. Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli
 - 1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo
 - 1.3.4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

- 1.3.5. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- 1.3.6. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
- 2. Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato
 - 2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
 - 2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
 - 2.1.2. Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali
 - 2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
 - 2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
 - 2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
 - 2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale
 - 2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
 - 2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta
 - 2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
 - 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale
 - 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale
 - 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale
 - 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative
 - 2.8.1. Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l'obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale
 - 2.8.2. Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale
 - 2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale
 - 2.8.4. Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi
 - 2.8.5. Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative
 - 2.8.6. Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale
- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

- 2.9.1. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale
- 2.9.2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali
- 3. Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate
 - 3.1. Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
 - 3.2. Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
 - 3.3. Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali
 - 3.4. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo
 - 3.5. Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000
 - 3.6. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali
 - 3.7. Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali
 - 3.8. Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari
 - 3.9. Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità
 - 3.10. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali
 - 3.11. Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

2.

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato¹ intese a sostenere il settore forestale quali descritte nella parte II, capitolo 2, degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito "gli orientamenti").

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni supplementari per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti di Stato e anche i corrispondenti moduli da 2.1 a 2.9 per il settore forestale, a seconda del tipo specifico di aiuto.

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l'aiuto al settore forestale debba essere concesso in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1. L'aiuto rispetta gli obiettivi e le condizioni, comprese le condizioni relative ai beneficiari dell'aiuto, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1305/2013² e dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento?

sì

no

In caso negativo, si ricorda che la Commissione dichiarerà gli aiuti di Stato per il settore forestale compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se l'aiuto

¹ Si ricorda che devono essere notificate solo le misure che rientrano nella definizione di aiuto di Stato e le norme relative all'interpretazione di detta definizione a norma della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto. In caso di incertezza sul fatto che una misura soddisfi o meno le condizioni previste per gli aiuti di Stato, essa può essere notificata alla Commissione europea ai fini di una sua valutazione. In linea di principio, si ritiene che le misure forestali contemplate nel regolamento (UE) n. 1305/2013 soddisfino tutti i criteri previsti per gli aiuti di Stato.

² Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (eccetto le misure della parte II, capitolo 2, sezioni 2.8 e 2.9, degli orientamenti).

1.2. L'aiuto è destinato a investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili?

sì no

1.2.1. In caso affermativo, l'aiuto riguarda gli investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, che sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale³?

sì no

Si ricorda che a norma del punto 495 degli orientamenti gli aiuti diversi dagli aiuti agli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte II, capitolo 2, degli orientamenti in quanto tali aiuti dovrebbero essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020⁴, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica.

1.3. Confermare che l'aiuto non è destinato alle industrie collegate alla silvicoltura.

sì no

2. TIPO DI AIUTO

2.1. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Compilare il modulo 2.1.

2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

Compilare il modulo 2.2.

2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

Compilare il modulo 2.3.

2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

³ A norma del punto 495 degli orientamenti, questa eccezione è compresa nell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), nonché dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁴ Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

Compilare il modulo 2.4.

- 2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Compilare il modulo 2.5.

- 2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.6.

- 2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Compilare il modulo 2.7.

- 2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

Compilare il modulo 2.8.

- 2.9. Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

Compilare i moduli 2.9.1 o 2.9.2

3. BENEFICIARI AMMISSIBILI

3.1. L'aiuto riguarda una misura di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR?

- sì no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che possono essere ammessi all'aiuto solo i beneficiari elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla rispettiva misura di aiuto rurale. Descrivere i beneficiari ammissibili:

I beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

3.2. Per le misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR, ma finanziate esclusivamente con risorse nazionali, descrivere i beneficiari ammissibili:

.....

3.3. Nel caso di misure di aiuto di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1.5 o 2.7, degli orientamenti, confermare che possono beneficiare dell'aiuto solo le PMI:

- sì no

Per le misure di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.1.5 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi anche ai silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi.



Allegato A4

v.5

2.1.

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

1.1. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 per gli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale?

sì no

1.2. In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate su questo requisito (ove richiesto, dimensioni dell'azienda silvicola, descrizione del programma di sviluppo rurale):

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione dagli incendi boschivi realizzati in conformità al relativo piano regionale.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili in cui i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione: in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Questi ultimi rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) i costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti.

- f) altri costi connessi alla misura forestale specifica (ad esempio interventi ad hoc), che sono conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Descrivere questi altri costi e spiegare in che modo sono connessi all'obiettivo e alla natura delle misure forestali in questione:

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per la realizzazione di investimenti selvicolturali e per la realizzazione o miglioramento di opere (laghetti, prese d'acqua, investimenti sulla viabilità forestale finalizzati alla prevenzione degli incendi) ed interventi di prevenzione finalizzati:

- alla riduzione di biomassa combustibile (diradamenti, sfolli, avviamenti all'altofusto) ed anche alla interruzione della continuità verticale di biomassa nella formazione forestale;
- alla maggiore stabilità ed efficienza del soprassuolo;
- alla riduzione degli effetti dei rischi di tipo biotico sopra riportati.

Sono inoltre ammissibili le spese per la realizzazione e manutenzione di fasce parafuoco e quelle per gli investimenti materiali di tipo mobiliare ed in particolare l'acquisto di strumenti e attrezzature per il monitoraggio (punti di osservazione o scansione delle foreste) e apparati di telecomunicazione, nonché hardware e software dedicati.

Nel caso che l'investimento riguardi la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili potranno comprendere, oltre al costo di realizzazione, i successivi costi di manutenzione dell'area interessata, con esclusione di interventi di tipo agricolo realizzati in aree coperte da impegni agro-ambientali.

Sono, altresì, ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti quali la realizzazione di interventi selvicolturali, compreso l'esbosco del materiale legnoso, e di interventi di ingegneria ambientale per la ricostituzione dei boschi danneggiati.

3. Confermare che l'aiuto non sarà concesso per:

- a) il capitale circolante;
- b) gli altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

4. Indicare se l'aiuto riguarda:

4.1. **Aiuti alla forestazione e all'imboschimento.**
(Sezione 2.1.1 degli orientamenti)

4.1.1. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

- a) l'impianto di foreste e aree boschive su
- terreni agricoli o
- terreni non agricoli
- b) un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

Fornire ulteriori informazioni riguardo agli importi dell'aiuto e ai metodi di calcolo:

.....

.....

4.1.2. Con riguardo agli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti sono concessi a proprietari fondiari pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi?

sì no

In caso affermativo, possono essere concessi aiuti per i costi di impianto e il premio annuale.

4.1.3. Lo Stato membro può confermare che l'aiuto copre unicamente i costi di impianto nel caso di:

a) imboschimento di superfici di proprietà pubblica,

oppure

b) specie a rapido accrescimento.

4.1.4. Lo Stato membro può confermare che, nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune?

sì no

4.1.5. Se vi sono altri beneficiari oltre a quelli elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013, lo Stato membro può confermare che l'aiuto non è una misura cofinanziata dal FEASR ma è finanziato unicamente a partire da risorse nazionali?

sì no

4.1.6. Confermare che non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico:

sì no

4.1.7. Confermare che le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi:

sì no

4.1.8. Confermare, e dimostrare mediante descrizioni e informazioni supplementari, che l'aiuto soddisfa i seguenti requisiti ambientali minimi:

a) le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboscamento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva "Habitat" e della direttiva "Uccelli" devono essere effettuati unicamente interventi di imboscamento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi, concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, e del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, lo Stato membro deve definire la durata minima e massima prima dell'abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;

c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche o ambientali, tra cui il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in base alla legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea. Il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;

d) in caso di interventi di imboscamento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere:

i) nell'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; oppure

ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10% di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10% della superficie.

4.1.9. Confermare che, nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

.....

4.1.2010. L'aiuto è limitato al 100% dei costi ammissibili?

sì no

4.2. **Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali**
 (Sezione 2.1.2. degli orientamenti)

4.2.1. Confermare che possono essere concessi aiuti per l'impianto di sistemi di utilizzazione del suolo in cui l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie quale definita al punto 35.65 degli orientamenti.

sì no

Descrivere la misura di aiuto:

.....

4.2.2. Confermare che, nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti possono essere concessi unicamente a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi:

sì no

4.2.3. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.2.2, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.2.4. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) la creazione di un sistema agroforestale.

In caso affermativo, l'aiuto è limitato all'80% dei costi di investimento ammissibili degli investimenti per l'impianto di sistemi agroforestali?

sì no

b) un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

In caso affermativo, l'aiuto è limitato al 100% dell'importo del premio annuale?

sì no

4.2.5. Definire la durata del periodo massimo (fino a un massimo di cinque anni):

.....

4.2.6. Indicare il numero minimo e massimo di alberi per ettaro da impiantare e dimostrare che esso tiene conto delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

.....

4.3. **Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici**
(Sezione 2.1.3. degli orientamenti)

4.3.1. Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

sì no

4.3.2. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.3.1, confermare che l'aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.3.3. Indicare se i costi ammissibili riguardano:

a) la creazione di infrastrutture di protezione (nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione);

Confermare che non saranno concessi aiuti per attività connesse all'agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali

sì no

b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

4.3.4. Confermare il riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti, del fatto che si è verificata la calamità naturale di cui alla domanda 4.3.3, lettera d), e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione - ha causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

sì no

4.3.5. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, dimostrare che il rischio di comparsa dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se necessario, fornire l'elenco degli organismi nocivi che possono causare una fitopatia.

La sottomisura 8.3 è finalizzata alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali e che possono determinare una calamità (come evidenziato nel documento segnalato per ciascuna fitopatia):

- *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014;

- *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007;

- *Thaumetopoea pityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.

La necessità di intervento relativa ai rischi biotici si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate dal Servizio fitosanitario regionale.

Tutti gli interventi previsti dalla sottomisura sono ricompresi nel Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382/2010 e conformi al Piano regionale antincendi boschivi (DGR n. 865/2009 e relativi documenti operativi annuali).

4.3.6. Confermare che gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro e in particolare con le azioni di prevenzione e ripristino previste nel piano di protezione delle foreste.

sì no

4.3.7. L'area interessata è classificata ad alto o medio rischio di incendio boschivo in base al piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro?

sì no

In caso affermativo, essa è ammissibile all'aiuto per la prevenzione degli incendi.

4.3.8. Confermare che non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

sì no

4.3.9. L'aiuto è inteso ad ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali?

sì no

4.3.10. In caso di risposta affermativa alla domanda 4.3.9, lo Stato membro ha attuato le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari?

sì no

4.3.11. L'aiuto per i costi indicati nella domanda 4.3.3 è limitato al 100% dei costi ammissibili?

sì no

4.3.12. Indicare quali misure saranno adottate per evitare ogni sovracompensazione, garantendo in particolare che gli aiuti concessi per i costi ammissibili e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100%.

4.4. **Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**
(Sezione 2.1.4. degli orientamenti)

4.4.1. Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a persone fisiche, silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

sì no

4.4.2. Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati alla domanda 4.4.1, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

sì no

4.4.3. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) l'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali per l'offerta di servizi ecosistemici;

b) la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata;

c) il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.

Descrivere eventuali benefici economici a lungo termine:

.....

4.4.4. L'aiuto è limitato al 100% dei costi ammissibili?

sì no

4.5. **Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste**

(Sezione 2.1.5. degli orientamenti)

4.5.1. Confermare il rispetto di norme minime per l'efficienza energetica da parte degli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali norme esistano a livello nazionale.

sì no

Descrivere eventuali norme minime in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

.....

4.5.2. Se gli investimenti riguardano impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, confermare che è utilizzata una percentuale minima di energia termica.

sì no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso relativi alla percentuale minima di utilizzo dell'energia termica e la loro applicazione alla misura:

.....

4.5.3. L'aiuto ai progetti bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

sì no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

.....

4.5.4. Confermare che l'aiuto può essere concesso esclusivamente a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi o alle PMI, oppure a

imprese diverse dalle PMI situate nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013¹ e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

sì no

4.5.5. Descrivere i beneficiari ammissibili:

.....

4.5.6. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a) investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale:

i) investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse;

ii) altri investimenti.

b) interventi di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione destinati ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

4.5.7. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

.....

4.5.8. Se gli investimenti sono intesi ad accrescere il valore economico delle foreste, fornire giustificazioni in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e indicare se sono compresi investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse:

.....

4.5.9. Se gli investimenti sono connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale?

sì no

4.5.10. Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

¹ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

- a) L'aiuto è limitato al 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo?
- sì no
- b) L'aiuto è limitato al 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27?
- sì no
- c) L'aiuto è limitato al 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?
- sì no

4.6. **Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (Sezione 2.1.6. degli orientamenti)**

4.6.1. Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

- a) investimenti:
- i) materiali e/o
- ii) immateriali.
- b) infrastrutture necessarie per:
- i) lo sviluppo delle foreste;
- ii) l'ammodernamento delle foreste;
- iii) l'adattamento delle foreste.
- c) gli investimenti comprendono:
- i) l'accesso ai terreni forestali;
- ii) la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario;
- iii) l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

4.6.2. Descrivere la misura in modo più dettagliato:

4.6.3. Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

- a) L'aiuto è limitato al 100% dei costi ammissibili nel caso di:
- i) investimenti non produttivi;
 - ii) investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste;
 - iii) investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste?
- sì no
- b) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo?
- sì no
- c) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27?
- sì no
- d) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'aiuto è limitato al 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?
- sì no
- e) Nel caso in cui vengano sovvenzionati investimenti per l'accesso ai terreni forestali, indicare la densità media dei sentieri/delle strade forestali nella zona interessata prima e dopo l'investimento (in metro/ettaro)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all'esame nella presente sezione degli orientamenti.

La misura riguarda gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.3 “Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e Sottomisura 8.4 “Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli Incendi e calamità naturali e eventi catastrofici” del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

La presente notifica alla Commissione è fatta per ragioni di certezza giuridica della Misura M08 - sottomisura 8.3 e 8.4 che non costituisce aiuto, è inoltrata in considerazione che per la sottomisura in oggetto i beneficiari di aiuti, per la loro natura giuridica, operano nell’ambito della loro attività con finalità non economiche, ossia non offrono beni e servizi sul mercato.

Si segnala la Decisione C (2013) 9521 final SA 31780 (N480/2010) del 18.12.2013 con la quale la Commissione europea confermava che gli aiuti previsti dalla misura 226, che ai sensi dell’allegato I al Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 (Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013) corrisponde alla Misura M08 Sottomisure 8.3 e 8.4, non costituiva aiuto.